

Codice A1604B

D.D. 23 dicembre 2021, n. 855

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti - denominate Colombera superiore, Colombera inferiore, Piedimeggiana, Fontanelle, Dell'Acqua e Alpe Meggiana - ubicate nel Comune di Piode (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e già utilizzate ad uso potabile a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.**



**ATTO DD 855/A1604B/2021**

**DEL 23/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti - denominate Colombera superiore, Colombera inferiore, Piedimeggiana, Fontanelle, Dell'Acqua e Alpe Meggiana - ubicate nel Comune di Piode (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e già utilizzate ad uso potabile a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 26/5/2021, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/6/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti ubicate nel Comune di Piode (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e già utilizzate ad uso potabile, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore - concessionario delle captazioni nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 22/9/2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sei sorgenti di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che le stesse aree risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Le sei sorgenti alimentano il sistema acquedottistico di Piode unitamente ai due pozzi denominati *Campaccio* e *Riale*, le cui aree di salvaguardia sono già state ridefinite ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la determinazione DD 353/A1604B/2020 del 21/7/2020, agli atti presso l'archivio del Settore A1604B *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e

Territorio.

La situazione delle concessioni per le sei sorgenti in esame non è omogenea: infatti per cinque di queste la concessione risulta essere stata rilasciata, mentre per la sorgente *Alpe Meggiana* la procedura è in itinere.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti *Fontanelle* e *Dell'Acqua* è riconosciuto al Comune di Piode in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 32856 di repertorio, sottoscritto in data 9/6/1999 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 27562 del 19/7/1999; tale concessione è stata assentita fino al 31/12/2019. Per tali utenze è subentrato - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 - il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Piode che, con nota in data 18/12/2018, ha trasmesso alla Provincia di Vercelli l'istanza di variante con contestuale rinnovo della concessione di derivazione da acque sorgive assentita con la determinazione n. 27562 del 19/7/1999; la variante è risultata necessaria al fine di regolarizzare il sistema acquedottistico comunale, nel quale si è rilevata una difformità dei dati presenti in concessione rispetto a quanto riscontrato in loco. A seguito di tali considerazioni si è proceduto alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione di cui sopra (in scadenza il 31/12/2019) nonché di variante con l'inserimento di una captazione, attualmente utilizzata ma non censita (sorgente *Alpe Meggiana*) e nell'aggiornamento dei dati catastali: l'istanza è stata formulata senza richieste di variazione delle quantità già concesse, né del tipo d'uso.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti *Colombera superiore* e *inferiore* e *Piedimeggiana* è riconosciuto al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 3 di repertorio, sottoscritto in data 1/10/2014 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 35 del 14/1/2015.

Le captazioni sono situate sul versante idrografico destro del fiume Sesia, in un contesto montano scarsamente antropizzato, a quote comprese tra 925 e 1.761 metri s.l.m. e afferiscono a piccoli corsi d'acqua, caratterizzati da deflussi irregolari. Nello specifico, le sorgenti *Colombera* sono ubicate sul versante destro del rio dell'Alpe, affluente di destra del torrente Sorba, le altre quattro, invece, afferiscono ad affluenti di sinistra del torrente Riale: in particolare, la sorgente *Piedimeggiana* nel rio dell'Acqua, la sorgente *Fontanelle* nel rio Fontanelle, la sorgente *Dell'Acqua* nel rio del Pè e la sorgente *Alpe Meggiana* nel rio del Ton.

In base all'ubicazione catastale, alla quota altimetrica, alla loro funzione rispetto alla rete acquedottistica e all'interconnessione delle relative aree di salvaguardia, le sei sorgenti possono essere suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- *Colombera superiore* (VC-S-00008) - mappale n. 45 del foglio di mappa n. 5 - quota 1.150 metri s.l.m.;
- *Colombera inferiore* (VC-S-00007) - mappale n. 45 del foglio di mappa n. 5 - quota 1.070 metri s.l.m.;
- *Piedimeggiana* (VC-S-00009) - mappale n. 423 del foglio di mappa n. 8 - quota 925 metri s.l.m.;
- *Fontanelle* (VC-S-00771) - mappale n. 1 del foglio di mappa n. 10 - quota 1.080 metri s.l.m.;
- *Dell'Acqua* (VC-S-00772) - mappale n. 1 del foglio di mappa n. 11 - quota 950 metri s.l.m.;
- *Alpe Meggiana* - mappale n. 11 del foglio di mappa n. 9 - quota 1.761 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, l'area è caratterizzata da estesi affioramenti di litotipi metamorfici ascrivibili al complesso dei micascisti eclogitici afferenti alla zona Sesia-Lanzo del dominio Austro-alpino; nell'area sono inoltre presenti coltri di copertura eluvio-colluviale, depositi fluvio-glaciali, depositi morenici e falde detritiche. La circolazione idrica è legata a sistemi di fessura e, pertanto, le sorgenti possono essere definite come *sorgenti di fessura*, anche se ricevono ulteriori contributi dall'acqua che circola nelle coltri detritiche superficiali e, in parte, da perdite di sub-alveo. L'infiltrazione avviene in modo diffuso e concentrato: quest'ultima agisce con ritardo rispetto a quella diffusa e assicura il mantenimento di una portata più o meno costante anche

durante periodi prolungati di siccità dove il contributo di precipitazioni e di perdite di sub-alveo tende ad azzerarsi con intervalli sensibili di secca dei corsi d'acqua.

I bottini di presa sono collocati all'interno di manufatti in cemento e malta cementizia, in buono stato di conservazione e che fungono anche da vasche di carico: alcuni, quelli delle sorgenti *Piedimeggiana Dell'Acqua* e *Alpe Meggiana*, sono costruiti a ridosso dell'alveo di rii minori, dai quali ricevono parzialmente anche un minimo contributo tramite perdite di sub-alveo. La tipologia dei manufatti di tutte e sei le sorgenti permette un'adeguata protezione dalle acque di ruscellamento superficiali.

Le captazioni sono ubicate in un contesto a prevalente copertura boscata, solo la sorgente *Alpe Meggiana* è situata in una porzione di territorio riconosciuto come prateria, cespuglieto e/o prati pascolari. Gli sporadici edifici raggruppati e/o sparsi sono destinati a baite e/o edifici agricoli oppure si tratta di ruderi di attività non più in essere. L'unica infrastruttura significativa risulta essere la strada comunale che sale verso l'Alpe Meggiana, asfaltata fino a quota 1.550 metri s.l.m. per poi proseguire in sterrato.

Nessuna sorgente è dotata di strumenti di misura di portata, la disponibilità di misure è per lo più sporadica e quindi per il dimensionamento delle aree di salvaguardia è stata correttamente assunta la classe di vulnerabilità intrinseca più cautelativa, quella elevata, per la quale il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione della zona di rispetto coincida con il bacino imbrifero sotteso dalle opere di presa, con apertura laterale di 45°. Considerata l'estensione dei bacini idrogeologici, le zone di rispetto sono state tutte suddivise in ristrette ed allargate e, talvolta, le zone di rispetto allargate sono state accorpate.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali.

sorgenti Colombera superiore e inferiore:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire da ciascuna opera di presa;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

Nel bacino di alimentazione sono presenti la strada asfaltata che porta all'Alpe Pianelle e un alpeggio non servito da fognatura; tale centro di pericolo, tuttavia, è ubicato a parecchie centinaia di metri di distanza dalla captazione e pertanto si ritiene che non costituisca un centro di pericolo significativo.

sorgenti Piedimeggiana, Fontanelle e Dell'Acqua:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire da ciascuna opera di presa;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti.

Nel bacino di alimentazione sono presenti alcuni alpeggi non serviti da fognatura; tali centri di pericolo, tuttavia, sono ubicati a parecchie centinaia di metri di distanza dalle captazioni e non incidono direttamente sui corsi d'acqua captati dalle sorgenti attraverso il sub-alveo e pertanto si ritiene che non costituiscano centri di pericolo significativi.

sorgente Alpe Meggiana:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nel bacino di alimentazione non sono presenti centri di pericolo, tuttavia la sorgente è ubicata a ridosso di un corso d'acqua e limitrofa a prati potenzialmente dedicati ad attività silvo-pastorale nella stagione estiva.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“TAVOLA 11 – FASCE RISPETTO SORGENTI COLOMBERA INFERIORE E SUPERIORE - Comune di Piode (Vc) - Estratto catastale scala 1:2000”;*
- *“TAVOLA 12 – FASCE RISPETTO SORGENTI PIEDIMEGGIANA, FONTANELLE, DELL'ACQUA - Comune di Piode (Vc) - scala 1:2000”;*
- *“TAVOLA 13 – FASCE RISPETTO SORGENTI ALPE MEGGIANA - Comune di Piode (Vc) - Estratto catastale scala 1:2000;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Il Comune di Piode (VC) - interessato dalle aree di salvaguardia - e l'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 7/7/2021, ha ritenuto che la ridefinizione delle aree di salvaguardia proposte sia stata individuata secondo i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006, evidenziando che, considerata l'attuale assenza di centri di pericolo significativi, ritiene non vi siano elementi ostativi alla approvazione delle proposte presentate. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia segnalato la necessità di:

- prescrivere la messa in opera ed il rispetto di quanto evidenziato nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- provvedere all'adozione di soluzioni tecniche in grado di raccogliere e allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali, per il tratto di strada asfaltata che porta all'Alpe Pianelle ricadente nel bacino di alimentazione delle sorgenti *Colombera superiore e inferiore*;
- ove le condizioni morfologiche lo consentono e non vi sia interferenza con corsi d'acqua e sentieri, valutare la fattibilità della posa delle recinzioni delle zone di tutela assolute; suggerisce, inoltre, il posizionamento di adeguata cartellonistica delimitante le stesse zone.

Nelle aree di salvaguardia è presente, pur su di una limitata superficie, una modesta pressione antropica prodotta dal pascolo estivo del bestiame e, pertanto, si è resa necessaria la redazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari; tuttavia, trovandosi in ambito di media montagna, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità

proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è stato quindi necessario per le aree di salvaguardia delle sorgenti, caratterizzate dalla presenza di superficie boscata per quasi la totalità della superficie interessata, con prevalenza di boscaglie pioniere d'invasione (betulla, pioppo tremulo e nocciolo), arbusteti subalpini (ontano verde), faggete, abetine e rimboschimenti artificiali di conifere e latifoglie, mentre una residua superficie è occupata da praterie destinate, nella stagione estiva, al pascolo. In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi alimentanti le sorgenti che, nel caso specifico, è stata classificata alta e, di conseguenza, attribuibile alla classe A; i terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, pertanto, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40, in data 7/10/2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sei sorgenti denominate *Colombera superiore e inferiore, Piedimeggiana, Fontanelle, Dell'Acqua e Alpe Meggiana* - ubicate nel Comune di Piode (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e già utilizzate ad uso potabile, sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5/2/2009 (successivamente aggiornato).

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, nonché si

- preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
  - si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti della strada asfaltata che porta all'Alpe Pianelle ricadenti all'interno del bacino di alimentazione delle sorgenti *Colombera superiore e inferiore* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; particolare attenzione dovrà essere posta alle eventuali problematiche connesse allo spargimento di prodotti antighiaccio nella stagione invernale; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
  - nel caso vengano ristrutturati e/o riattivati gli edifici a servizio degli alpeggi oggi dismessi presenti nelle aree di salvaguardia sarà necessario predisporre la messa in sicurezza delle sorgenti;
  - si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nelle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle stesse aree, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti nelle zone di rispetto ristrette e allargate delle sorgenti in esame potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 27562 del 19/7/1999, con la quale la Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 32856 di repertorio, sottoscritto in data 9/6/1999, con il quale riconosce al Comune di Piode il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti denominate *Fontanelle e Dell'Acqua*, ubicate nel Comune di Piode;

vista la determinazione n. 35 del 14/1/2015 con la quale Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 3 di repertorio, sottoscritto in data 1/10/2014, con il quale riconosce al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti denominate *Colombera superiore e inferiore e Piedimeggiana*, ubicate nel Comune di Piode;

vista la nota, in data 18/12/2018, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 - l'istanza di variante con contestuale rinnovo della concessione di derivazione da acque sorgive assentita con la determinazione n. 27562 del 19/7/1999, in scadenza in data 31/12/2019 e l'inserimento di una captazione, attualmente utilizzata ma non censita (sorgente *Alpe Meggiana*);

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 26/5/2021, con la quale ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/06/2016, n. 127 invitando il Comune di Piode (VC), l'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e l'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 7/7/2021;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 22/9/2021 - prot. n. 1932, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1/8/2008.

*determina*

Le aree di salvaguardia di sei sorgenti - denominate *Colombera superiore, Colombera inferiore, Piedimeggiana, Fontanelle, Dell'Acqua e Alpe Meggiana* - ubicate nel Comune di Piode (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e già utilizzate ad uso potabile a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- *“TAVOLA 11 – FASCE RISPETTO SORGENTI COLOMBERA INFERIORE E SUPERIORE - Comune di Piode (Vc) - Estratto catastale scala 1:2000”;*
- *“TAVOLA 12 – FASCE RISPETTO SORGENTI PIEDIMEGGIANA, FONTANELLE, DELL'ACQUA - Comune di Piode (Vc) - scala 1:2000”;*
- *“TAVOLA 13 – FASCE RISPETTO SORGENTI ALPE MEGGIANA - Comune di Piode (Vc) - Estratto catastale scala 1:2000;*

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano le aree di salvaguardia, ricadenti per quanto riguarda la gestione dei suoli in classe A, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nelle zone di rispetto allargate è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro.

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata. Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti e nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

In seguito all'approvazione della Proposta del piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ogni eventuale azienda, avente mappali agricoli ricadenti nelle aree di salvaguardia, dovrà darne comunicazione al Settore Agricoltura della Provincia di Vercelli.

c) Il gestore delle sei sorgenti - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle sorgenti - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Piode, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti della strada asfaltata che porta all'Alpe Pianelle ricadenti all'interno del bacino di alimentazione delle sorgenti *Colombera superiore* e *inferiore* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; particolare attenzione dovrà essere posta alle eventuali problematiche connesse allo spargimento di prodotti antighiaccio nella stagione invernale; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati abbandonati e fatiscenti a servizio degli alpeggi oggi dismessi, privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tali fabbricati l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non

- comportino ulteriori allacciamenti fognari;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. TAV\_11\_COLOMBERA\_INFSUP.pdf
2. TAV\_12\_MEG\_FONT.pdf
3. TAV\_13\_ALPE\_MEGGIANA.pdf



Allegato


---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

N  
Estratto Catastale  
scala 1:2000

FOGLIO 4

FOGLIO 5




	Ubicazione sorgente		ZTA	ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
$\alpha = 45^\circ$	Apertura estensione ZRR		ZRR	ZONA DI RISPETTO RISTRETTA
	Direzione media del flusso di alimentazione		ZRA	ZONA DI RISPETTO ALLARGATA
	Assi coordinate geografiche N-S			

	COLOMBERA INFERIORE VCS00007				COLOMBERA SUPERIORE VCS00008				INVILUPPO INVILUPPO	
	ASSOLUTA	ZRR	ASSOLUTA	ZRR	ZRA					
	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO
FOGLIO 5	45		45		45		45		45	
FOGLIO 4	69		69		72		72		60	71
									72	82
									98	83
									99	84
									156	86
									168	87
									168	88
										100
										101
										102
										103
										104
										105
										106
										110
										111
										112
										113
										128
										145
										149
										150
										157
										158
										167
										189
										249
FOGLIO 9									6	


- Alpeggi non serviti da fognatura
- Edifici montani sparsi tipo alpeggi, ricoveri, baite
- 4E Viabilità asfalta non indicata su mappe catastali

TAVOLA 11  
 FASCE RISPETTO SORGENTI  
 COLOMBERA INFERIORE E SUPERIORE  
 Comune di Piode (Vc)  
 Geologia & Ambiente  
 Via del Moro nr. 59 28047 Oleggio (No) tel. 0321998824  
 info@geologiaeambiente.net



	Ubicazione sorgente		ZTA	ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
$\alpha = 45^\circ$	Apertura estensione ZRR		ZRR	ZONA DI RISPETTO RISTRETTA
	Direzione media del flusso di alimentazione		ZRA	ZONA DI RISPETTO ALLARGATA
	Asse coordinate geografiche N-S			

FOLIO	PIEDIMEGGIANA VCS00009		FONTANELLE VCS00771		DELL'ACQUA VCS00772		INVILUPPO	
	ASSOLUTA	ZRR	ASSOLUTA	ZRR	ASSOLUTA	ZRR	ASSOLUTA	ZRR
	PROPARTE	TUTTO	PROPARTE	TUTTO	PROPARTE	TUTTO	PROPARTE	TUTTO
FOLIO 4							168	119
							154	87
							116	119
							117	119
							118	119
							119	119
							120	119
							121	119
							122	119
							123	119
							124	119
FOLIO 5							45	54
							51	55
							52	56
							53	57
							54	58
							55	59
							56	60
							57	61
							58	62
							59	63
							60	64
							61	65
							62	66
							63	67
							64	68
							65	69
							66	70
							67	71
							68	72
							69	73
							70	74
							71	75
							72	76
							73	77
							74	78
							75	79
							76	80
							77	81
							78	82
							79	83
							80	84
							81	85
							82	86
							83	87
							84	88
							85	89
							86	90
							87	91
							88	92
							89	93
							90	94
							91	95
							92	96
							93	97
							94	98
							95	99
							96	100
							97	101
							98	102
							99	103
							100	104
							101	105
							102	106
							103	107
							104	108
							105	109
							106	110
							107	111
							108	112
							109	113
							110	114
							111	115
							112	116
							113	117
							114	118
							115	119
							116	120
							117	121
							118	122
							119	123
							120	124
FOLIO 8	214	215					423	
	217	217						
	423	423						
FOLIO 9							6	8
							7	17
							11	
							12	
FOLIO 10	1	1	1	1	6	6	3	2
							4	7
							5	8
							6	9
							7	10
							8	11
							9	12
							10	13
							11	14
							12	15
							13	16
							14	17
							15	18
							16	19
							17	20
							18	21
							19	22
							20	23
							21	24
							22	25
							23	26
							24	27
							25	28
							26	29
							27	30
							28	31
							29	32
							30	33
							31	34
							32	35
							33	36
							34	37
							35	38
							36	39
							37	40
							38	41
							39	42
							40	43
							41	44
							42	45
							43	46
							44	47
							45	48
							46	49
							47	50
							48	51
							49	52
							50	53
							51	54
							52	55
							53	56
							54	57
							55	58
							56	59
							57	60
							58	61
							59	62
							60	63
							61	64
							62	65
							63	66
							64	67
							65	68
							66	69
							67	70
							68	71
							69	72
							70	73
							71	74
							72	75
							73	76
							74	77
							75	78
							76	79
							77	80
							78	81
							79	82
							80	83
							81	84
							82	85
							83	86
							84	87
							85	88
							86	89
							87	90
							88	91
							89	92
							90	93
							91	94
							92	95
							93	96
							94	97
							95	98
							96	99
							97	100
							98	101
							99	102
							100	103
							101	104
							102	105
							103	106
							104	107
							105	108
							106	109
							107	110
							108	111
							109	112
							110	113
							111	114
							112	



	Ubicazione sorgente		ZTA	ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
$\alpha = 45^\circ$	Apertura estensione ZRR		ZRR	ZONA DI RISPETTO RISTRETTA
	Direzione media del flusso di alimentazione		ZRA	ZONA DI RISPETTO ALLARGATA
	Assi coordinate geografiche N-S			

	ASSOLUTA		ZRR		ZRA	
	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO	PROPORTE	TUTTO
FOGLIO 9	11		11		11	

- Alpeggi non serviti da fognatura
- Edifici montani sparsi tipo alpeggi, ricoveri, baite
- 4E Viabilità sterrata non indicata su mappe catastali

Estratto catastale  
 scala 1:2000